

TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione Civile

Il Tribunale di Firenze,
in persona del [REDACTED],
nella causa iscritta a ruolo generale [REDACTED]
tra
[REDACTED]

e
Ministero Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale
e
Ufficio del P.M.

Il Giudice, a scioglimento della riserva che precede,
ha emesso la seguente

ordinanza ex art. 702 quater C.p.c.

visto il ricorso **ex 702 bis C.p.c.** da qualificarsi quale impugnazione ex art. 35 D.Lgs. della decisione in data 7.12.2011 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma Sez. Firenze, la quale ha respinto l'istanza di riconoscimento dello Status di Rifugiato al ricorrente ,

rilevato che il ricorrente, si dichiara nato in Ghana [REDACTED] e cittadino del Ciad, Stato ove racconta di avere vissuto dall'infanzia al [REDACTED] quando si sarebbe recato Libia per sfuggire alle persecuzioni connesse al suo orientamento sessuale , e, quindi, a causa del recente conflitto libico, sbarcato a Lampedusa il [REDACTED] , lamenta il mancato riconoscimento da parte della Commissione Territoriale del diritto alla protezione internazionale, o n ipotesi , sussidiaria o, in ulteriore ipotesi, dei presupposto per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari protezione maggiore legittimato da:

- il suo passato orientamento omosessuale cambiato dal dicembre 2007 a seguito della partecipazione ad una cerimonia religiosa cattolica ,
- la credibilità della sua narrazione sulle minacce e persecuzioni subite da parte della associazione segreta per i diritti del gay chiamata King che opera in Ghana della quale era socio organizzatore dal [REDACTED] e dalla quale era uscito dopo la 'conversione' ,
- la conseguente verosimiglianza della concretezza del timore di persecuzione ai danni del ricorrente e del pericolo attuale, effettivo e individuale alla propria sopravvivenza in caso di rientro in patria

osservato, in diritto, che , in base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 , in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra , del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE , va riconosciuto lo status di «rifugiato» al :

cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo



TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione Civile

sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

rilevato che, pertanto quattro sono i requisiti per l'ammissione ai benefici della protezione internazionale :

1. **la fuga dal proprio paese:** Il rifugiato, per essere riconosciuto tale, deve essere materialmente uscito dal proprio Paese;

2. **il fondato timore di persecuzione:** Non occorre soltanto che il timore di persecuzione sia reale, ma anche che sia rivolto in modo diretto alla persona che chiede asilo non potendosi riconoscere la condizione ove siano generalizzate le cause che hanno indotto alla fuga e alla ricerca di protezione; quali una guerra o di una diffusa violazione dei diritti umani che afferisca ad intere popolazioni piuttosto che a singoli individui;

3. **motivi specifici di persecuzione:** La persecuzione, temuta o subita, deve essere operata in ragione di uno dei motivi indicati dallo stesso art.1 della Convenzione (*razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica*);

4. **l'impossibilità di avvalersi della protezione del proprio paese d'origine:** Nel senso che il richiedente asilo né può né vuole rivolgersi alle autorità del suo Paese perché il cosiddetto agente di persecuzione è direttamente il governo del suo Paese ovvero altro soggetto da esso tollerato e non contrastato;

rilevato che la S.C. insegna, l'onere probatorio del richiedente è 'attenuato' in considerazione dei limiti derivanti dalla sua personale condizione , che tale onere va pertanto adempiuto con la necessaria cooperazione dell'A.G. tramite tutti i mezzi a disposizione di questa per , reperire le fonti di acquisizione dei fatti rilevanti per l'accertamento dei requisiti di cui sopra, che, in caso di impossibilità oggettiva di provare la verità dei fatti narrati dal richiedente dovrà comunque valutarsi la credibilità intrinseca del suo racconto concedendogli 'il beneficio del dubbio, a meno di valide ragioni in contrario' ¹,

¹ Vedi Cassazione, Sezioni Unite, sentenza. 17 novembre 2008, n. 27310 . "la Convenzione di Ginevra ed il Protocollo di New York esigono che in materia di accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione di detto status si tenga conto dei principi e metodi indicati dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (A.C.N.U.R.) nei paragrafi 195 - 205 del Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato e, segnatamente, del principio di cui al paragrafo 196, il quale prevede che, pur spettando secondo un principio generale di diritto al richiedente la prova a sostegno delle sue dichiarazioni, l'accertamento e la valutazione di tutti i fatti rilevanti faranno carico congiuntamente al richiedente ed all'esaminatore, che in alcuni casi... sarà compito dell'esaminatore utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per raccogliere le prove necessarie a sostegno della domanda, infine che ove tale ricerca indipendente non sia coronata da successo, ovvero se talune dichiarazioni non siano suscettibili di prova, in tali casi, se il racconto del richiedente appare credibile, a questi bisognerà concedere il beneficio del dubbio, a meno di valide ragioni in contrario.

Si richiamano altresì al riguardo le disposizioni contenute nel quinto paragrafo dell'art. 4 della direttiva comunitaria 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, la cui entrata in vigore il 20 ottobre 2004 comportava per il Giudice un obbligo di conformarsi, pur non essendo alla data della



TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione Civile

rilevato che tale impostazione ciò appare vieppiù confermata dal rafforzamento del carattere 'officioso' dell'istruttoria introdotto dal D.L. n.159\2011 (D.Lgs. Semplificazione Riti) che, nel disciplinare l'impugnativa avanti all'A.G. assoggettandola al 'rito sommario ex art. 702 bis s.s. C.p.c. dispone al comma 8 dell'art. 19 D.Lgs. citato che 'il giudice può procedere di ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia' ,

ritenuto che ciò imponga al giudice dell'impugnativa di valutare la credibilità della versione dei fatti raccontata dal richiedente asilo sia sotto il profilo 'soggettivo' (deve verificare l'intrinseca coerenza e non contraddittorietà del racconto) , che sotto quello 'oggettivo' (coerenza rispetto agli elementi acquisiti anche di ufficio ex art. 8 D.Lgs. 28\2008)^{2 3} ,

rilevato che la Commissione Territoriale, così come il Tribunale adito a seguito dell'impugnativa della decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma Sez. Firenze può e deve adottare, laddove non riconosca la sussistenza in capo al richiedente delle condizioni dello status di rifugiato e prima di rigettare tout court la domanda la domanda, una decisione di riconoscimento dello status di beneficiario di **protezione sussidiaria** al richiedente meritevole di protezione laddove *sussistono fondati motivi per ritenere che se tornasse nel suo Paese correrebbe il rischio di subire un danno grave e per questo non vuole tornarvi o non può tornarvi ai sensi del D.Lgs. 251/07 e del D.Lgs. 25/08*; così come può rigettare la domanda ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia è firmataria, trasmettere gli atti al Questore per il rilascio un permesso di **soggiorno per motivi umanitari** (come nella decisione oggi impugnata),

pronuncia della sentenza ancora scaduto il termine per il recepimento: si osserva al riguardo che la Corte di Appello, in violazione dei suesposti principi, non ha tenuto conto che l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti facevano carico anche a se stessa, non ha utilizzato tutti i mezzi a disposizione per raccogliere le prove necessarie a sostegno della domanda, non ha concesso al richiedente il beneficio del dubbio, non ha infine enunciato valide ragioni dirette a contrastare quanto dal medesimo dichiarato"

² **Art. 8 comma 3 D.Lgs. 25\2008**: 'Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

³ **Sez. 6 - I, Ordinanza n. 17576 del 27/07/2010** :*In tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, l'esistenza a carico del richiedente di una misura cautelare giurisdizionale restrittiva della libertà personale emessa dal paese di provenienza per propaganda a favore di un'organizzazione terroristica, non è sufficiente ad escludere l'esistenza del "fumus persecutionis", dovendo il giudice, avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro al fine di riscontrare, alla luce del fatto addebitato e non del mero "nomen juris" della contestazione, la sua riconducibilità alla legittima espressione del dissenso o ad incitamento vietato alla lotta armata.*



TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione Civile

rilevato , quanto al caso di specie:

sotto il profilo 'oggettivo': che il richiedente non ha chiesto autonomamente atti istruttori limitandosi a insistere sulla verosimiglianza delle proprie dichiarazioni alla Commissione Territoriale :

- che della situazione politica attuale del Ghana, si può ricavare dal sito ufficiale di Amnesty International la condanna pubblica nell'agosto 2011 da parte di questa associazione delle osservazioni di Paul Evans Aidoo, Ghana Western Region ministro, che ha recentemente chiesto l'arresto di tutti gli uomini gay e lesbiche nel paese e la richiesta di eliminazione della legislazione del Ghana, della normativa che perseguire e punire le persone solo per il loro orientamento sessuale o identità di genere. Sulla base del Capitolo 6, articolo 104 del codice penale ghanese che vieta "knowldege carnale contro natura", che è definito per includere consensuale rapporto sessuale tra uomini,
- che tuttavia il ricorrente lamenta timore di persecuzioni nel suo paese non tanto in relazione alla sua appartenenza alla popolazione gay ma proprio per avere lasciato tale orientamento di genere

sotto il profilo 'soggettivo' : che, come ha già correttamente osservato dalla Commissione Territoriale , il racconto del [REDACTED] sulle ragioni della temuta persecuzione desta notevoli perplessità in quanto egli indica quale agente di persecuzione non il governo del suo Paese ovvero altro soggetto vicino al governo o da esso tollerato e non contrastato bensì un'associazione finalizzata alla difesa dei diritti civili degli omosessuali , che, pertanto opererebbe con modalità repressive e intimidatorie che nulla hanno a che vedere con la difesa dei diritti civili, le cui attività , alla luce di quanto detto sopra sul piano di illegalità in cui sono confinati gli omosessuali in Ghana non dovrebbero essere tollerate dal governo, quanto contrastate,

che non dirada tali dubbi l'affermazione per la quale la persecuzione sarebbe dovuta alla sua pregressa conoscenza e quindi pericolo di divulgazione dei nomi degli iscritti all'associazione KING e della sua natura segreta posto che egli stesso la definisce come una propaggine dell'associazione GALAG (Gay e Lesbian Association in Ghana) che ha diffusione nazionale e nulla di segreto , così come al fatto che, dopo di lui , un'altra decina di persone avrebbero lasciato la KING e perché lo riterrebbero responsabile di ciò

che la sua credibilità appare minata dal fatto che solo avanti al Giudice Ordinario egli ha rilevato che il nome di [REDACTED] dichiarato alla Commissione era un *alias* del suo vero nome [REDACTED] e che non si vede per quale motivo non avrebbe dovuto dichiarare che [REDACTED] è il cognome del patrigno anziché del vero padre e non mostrare il documento depositato in atti (apparentemente una tessera elettorale) che riporterebbe il nome vero ,

rilevato che quanto osservato, , fa ritenere, in mancanza di significativi riscontri oggettivi, non particolarmente convincenti le dichiarazioni del richiedente sull'esistenza di un concreto rischio di persecuzione che riguardi in modo diretto alla sua persona per motivi di appartenenza familiare a organizzazione politica o etnia o genere sessuali



TRIBUNALE DI FIRENZE
I Sezione Civile

ravvisati tuttavia, vista la situazione politica instabile del Ghana e l'esistenza del reato di omosessualità, che per la sua 'precedente' scelta di genere, vi sono elementi per ricavare motivi di preoccupazione dalle conseguenze di un rimpatrio in un paese in cui l'omosessualità passata o presente, è mal tollerata, anche alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia è firmataria,

ritenuto che pertanto, rigettate le domande di maggiore protezione vi sono i presupposti per trasmettere gli atti al Questore per il rilascio un permesso di **soggiorno per motivi umanitari**

ritenuti sussistenti giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti,

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso, che rigetta nel resto,


dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio un permesso di **soggiorno per motivi umanitari**

dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti,

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore e alle parti, incluso il P.M.

SI COMUNICHI

Firenze, 31.10.2012



Il Giudice
